C/2025/3347

16.6.2025

Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione

(C/2025/3347)

1. Le linee direttrici sono adottate e pubblicate dalla Commissione conformemente all'articolo 42 del regolamento. Esse forniscono orientamenti non vincolanti agli esercenti, al fine di facilitare l'applicazione del regolamento. Tali linee direttrici comprenderanno, tra l'altro, informazioni relative ai principi e alle procedure di ispezione. È inteso che le linee direttrici non creano obblighi né diritti di ordine giuridico e che il regolamento resta lo strumento vincolante che prevale in caso di divergenza tra le linee direttrici e il regolamento stesso.

2. È inteso che nel seguire le linee direttrici gli esercenti assicureranno la conformità con le disposizioni del regolamento trattate dalle linee direttrici stesse.

3. Le linee direttrici adottate a norma del regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione [1], ossia la raccomandazione della Commissione del 15 dicembre 2005 (2006/40/Euratom) [2], continueranno a guidare gli esercenti sugli aspetti pertinenti anche dopo l'entrata in vigore del regolamento (Euratom) 2025/974 [3] fino all'adozione delle linee direttrici aggiornate, le quali saranno disponibili prima della data di applicazione degli allegati da III a VII e X.

4. La Commissione segue l'evoluzione del settore del controllo di sicurezza e vigila sull'attuazione del regolamento. Può pertanto, se necessario, modificare le linee direttrici. Prima di adottare eventuali modifiche, la Commissione consulta i portatori di interessi e gli Stati membri. Nell'adottare le modifiche la Commissione tiene conto delle posizioni espresse durante tali consultazioni.

5. È inteso che il gruppo «Questioni atomiche», nella formazione adeguata, sarà la sede di consultazione degli Stati membri.

6. La Commissione riconosce che, ai fini dell'attuazione del controllo di sicurezza dell'Euratom, è importante che le disposizioni particolari sul controllo presso gli impianti pertinenti siano aggiornate. Considerando che in molti casi anche gli impianti sono soggetti alle salvaguardie dell'AIEA, l'esistenza di un formulario aggiornato concordato con l'AIEA è un elemento importante per consentire alla Commissione di decidere in merito alle disposizioni particolari aggiornate in materia di controllo di sicurezza per l'impianto in questione.

7. La Commissione continuerà a dialogare con l'AIEA al fine di concordare formulari aggiornati per tutti gli impianti nella Comunità per i quali ciò sia pertinente.

---

[1] GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1.
[2] GU L 28 dell'1.2.2006, pag. 1.
[3] GU L, 2025/974, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/974/oj.